

AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2014 PARTE I

FISCO

In evidenza

Professionisti, visto di conformità "fai da te"	pag.	2
TASI, modalità di pubblicazione delle delibere	pag.	2
Modifiche ad alcuni Studi di settore	pag.	3

LAVORO

In evidenza

Aiuti "de minimis": nuovo modello	pag.	7
Malattie professionali: nuovo mod. 5SS-bis	pag.	8
Bonus disoccupati: richieste entro 30 settembre	pag.	8

IMPRESA

In evidenza

Arriva il decreto "Sblocca Italia"	pag.	8
OIC: restyling per 16 principi contabili		
Factoring: obblighi antiriciclaggio	pag.	9
	pag.	9

SCADENZARIO OTTOBRE 2014

In evidenza

Presentazione Mod. 730/2014 integrativo	pag.	12
---	------	----

ADEMPIMENTI

Nuovi principi contabili: come applicare l'OIC 14	pag.	13
---	------	----

GUIDE OPERATIVE

Bonus per l'acquisto di abitazioni da affittare: pagamento del prezzo in più soluzioni	pag.	15
Sblocca Italia, 20% di sconto per chi compra e affitta	pag.	17
Sabatini bis: come richiedere la prima quota di contributo	pag.	19
Processo civile, ecco cosa cambia: sempre più decisioni senza giudice	pag.	23

FOCUS

Finanziamenti per l'apertura di strutture commerciali all'estero	pag.	28
--	------	----

FISCO

Bond regionali: intermediari per il Buy back

Il Ministero delle finanze ha individuato, tra gli specialisti in titoli di Stato, gli **intermediari finanziari** autorizzati alla gestione delle **operazioni di riacquisto** da parte delle Regioni dei titoli obbligazionari emessi, in attuazione del **decreto IRPEF** (D.L. n. 66/2014).

Min. finanze, comunicato 3 settembre 2014

Professionisti, visto di conformità "fai da te"

Il professionista abilitato può apporre il visto di conformità sulla **propria dichiarazione** dei redditi, senza avvalersi dell'operato di altro professionista, al fine di utilizzare in **compensazione** i crediti relativi alle imposte dirette superiori a **15.000 euro**.

Agenzia delle Entrate, ris. 2 settembre 2014, n. 82/E

Assirevi, documento di ricerca n. 182

TASI: modalità di pubblicazione delle delibere

L'inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti TASI sul **Portale del federalismo fiscale** costituisce **condizione di efficacia**; non saranno presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse, quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.

In caso di **mancato invio** degli atti entro il termine del 10 settembre 2014, si produrranno i seguenti **due effetti**:

- a) applicazione, per l'anno 2014, dell'**aliquota base** del tributo pari all'**1 per mille**
- b) obbligo di versamento dell'imposta dovuta in **unica soluzione** entro il **16 dicembre 2014**.

La circostanza che, per l'anno 2014, la **data** per l'**approvazione** del **bilancio** degli **enti locali** sia stata prorogata al **30 settembre 2014** non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione.

Min. finanze, nota 2 settembre 2014, n. 28926

Imposta Unica Comunale: disciplina integrata

L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) ha pubblicato una Nota di lettura sulla disciplina integrata dell'Imposta Unica Comunale, istituita con la legge di Stabilità 2014, la quale esamina:

- i presupposti impositivi
- i soggetti passivi
- le aliquote e le modalità di pagamento,

in vista delle **prossime scadenze** per il **versamento** di **TARI, TASI e IMU**.

IFEL-ANCI, nota 1° settembre 2014

Mod. 770 Camera e Senato

L'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità di trasmissione** degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta **2013** dall'Amministrazione della **Camera dei Deputati**, dall'Amministrazione del **Senato** e dalla **Presidenza della Repubblica**.

Le tre Amministrazioni devono provvedere a trasmettere in via telematica - **entro il 30 settembre 2014** - i dati fiscali dei percipienti nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, utilizzando le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione **mod. 770/2014 Semplificato**.

Agenzia delle Entrate, provv. 29 agosto 2014, nn. 110810; 110813; 110819

Servizi dei concessionari ministeriali senza fattura

Con effetto dal **30 agosto 2014**, le seguenti tipologie di operazioni **effettuate dai concessionari del Ministero dei Trasporti** non richiedono più obbligatoriamente l'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

- servizi di **stampa e recapito dei duplicati di patente**

- servizi di gestione e di **rendicontazione** del **pagamento dei corrispettivi** dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti.
Min. finanze, decreto 8 agosto 2014 (G.U. 30 agosto 2014, n. 201)

Banche popolari senza agevolazioni

Le banche popolari **non possono fruire** - né hanno mai fruito - delle agevolazioni fiscali previste per le **società cooperative**, che prevedono la non imponibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili, non essendo disciplinate dal **principio di mutualità**.
Agenzia delle Entrate, ris. 29 agosto 2014, n. 81/E

Non tassati gli atti di legittimazione del Comune

Sono **esenti** da imposta gli atti di legittimazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 nel caso in cui un Comune reiteri precedenti **compravendite** inficiate da nullità in quanto aventi ad oggetto **terreni gravati da uso civico**, come tali **inalienabili**.
Agenzia delle Entrate, ris. 29 agosto 2014, n. 80/E

Prodotti lattiero-caseari: cartelle di pagamento

Approvati i modelli di **cartella di pagamento** e di avviso di **intimazione** di pagamento per la riscossione dei debiti relativi al **prelievo supplementare** nel settore del latte e dei **prodotti lattiero-caseari**, formati dall'**AGEA** (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
Agenzia delle Entrate, provv. 28 agosto 2014, n. 110560

Bonus ristrutturazioni anche con cambio d'uso

Per fruire della **detrazione** del **36%-50%** sui lavori di ristrutturazione di un immobile, accatastato come ufficio, che a seguito della **ristrutturazione** viene trasformato in abitazione, nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il **cambio d'uso** del fabbricato.
Agenzia delle Entrate, FAQ

Canoni di locazione: pagamenti anche in contante

I pagamenti di **canoni di locazione inferiori a 1.000 euro** possono essere effettuati anche in **contanti**. È però necessaria una prova documentale chiara, tramite una semplice **ricevuta**.
Agenzia delle Entrate, FAQ

Cartelle via PEC anche alle ditte individuali

Dopo le **società di persone** e di **capitali** (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (**PEC**) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita IVA (**ditte individuali**).
Equitalia, comunicato 26 agosto 2014

Modifiche ad alcuni Studi di settore

Approda in Gazzetta, in ritardo rispetto alla campagna dichiarativa (scadenza 30 settembre 2014), il decreto che modifica le **note tecniche e metodologiche** di alcuni studi di settore con effetti dall'annualità di imposta **2013**:

- imprese che operano nel settore della **produzione cinematografica** (VG94U)
- fabbricazione e riparazione di **protesi dentarie** (WD34U)
- attività di fotoreporter e **laboratori fotografici** (WG74U)

e della **Territorialità** del livello dei **canoni di locazione degli immobili**.
Min. Finanze, decreto 7 agosto 2014 (G.U. 28 agosto 2014, n. 199)

Crediti verso la PA: procedure di recupero

La Ragioneria Generale dello Stato fornisce **indicazioni operative** sulle procedure di recupero presso gli enti, i cui debiti commerciali sono stati oggetto di **compensazione** da parte dei relativi creditori, in caso di

mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione.
Ragioneria generale dello Stato, circ. 4 agosto 2014, n. 23/RGS

Equitalia: rateizzazione somme iscritte a ruolo

Dal **2015** il piano di rateazione delle somme iscritte a ruolo, che può essere concesso in base ai parametri previsti dalla legge, sarà indicato **direttamente nella cartella** emessa da Equitalia.
Equitalia, comunicato 18 agosto 2014

Convertito in legge il “decreto Crescita”

Convertito in legge, con **modificazioni**, il cosiddetto **decreto Crescita** (D.L. n. 91/2014), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal **21 agosto 2014**.
Legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. 20 agosto 2014, n. 192, s.o. n. 72)

Informazioni sulle operazioni con l'estero

Definite le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari.
I **sogetti destinatari** delle richieste sono gli operatori finanziari, i professionisti, i revisori contabili. Oggetto della richiesta sono le **operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro**, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate.
La validità della risposta è attestata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata che dovrà essere comunicato **entro il 31 ottobre 2014** utilizzando Entratel o Fisco on-line.
Agenzia delle Entrate, provv. 8 agosto 2014, n. 105953

EXPO 2015: pronte le linee guida doganali

L'Agenzia delle Dogane ha definito le **linee guida** di supporto ai partecipanti a EXPO 2015, redatte in conformità alle **disposizioni comunitarie** che regolano l'attività doganale nel rispetto anche di quanto stabilito dall'Accordo tra il Governo Italiano ed il Bureau International des Expositions. Esse saranno costantemente aggiornate e integrate a seguito di **esigenze operative** rilevate in corso di applicazione.
Agenzia delle Dogane, nota 8 agosto 2014, n. 91196

EXPO 2015: regime fiscale partecipanti esteri

Per gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative ufficiali e non ufficiali (enti e associazioni estere), è prevista l'**esenzione** da qualsiasi forma di imposizione fiscale diretta (**IRES, IRPEF, IRAP** e relative **addizionali**) e indiretta sui beni, le attività e i redditi derivanti dalle attività espositive per la durata dell'evento.
Per i soli **partecipanti ufficiali** è prevista, inoltre, la possibilità di acquistare e importare beni e servizi in **esenzione IVA** per un importo superiore a **300 euro**.
Agenzia delle Entrate, circ. 7 agosto 2014, n. 26/E

Agenzia delle Entrate: il piano anti-evasione

L'Agenzia delle Entrate illustra le **linee guida strategiche** per la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale per il 2014.
Tutti i controlli da predisporre devono basarsi su approfondite **analisi del rischio** “tarate” in base alle tipologie dei contribuenti. Fari puntati sulle operazioni di **riorganizzazione societaria**. Per le PMI e lavoratori autonomi si punta alla **tax compliance**. Sorvegliati speciali gli **enti no profit**.
Agenzia delle Entrate, circ. 6 agosto 2014, n. 25/E

Divorzio: trasferimenti immobiliari senza registro

Per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, stipulati nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, continua a trovare applicazione la previsione di **esenzione** dalle **imposte di bollo** e

di **registro** e da **ogni altra tassa** (art. 19, legge n. 74/1987).
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 6 agosto 2014, n. 5-03420

Debiti fiscali con agenti diversi

Quando più posizioni riferibili ad uno stesso soggetto siano affidate ad agenti della riscossione differenti, dando luogo alla concessione di **piani di rateazione distinti**, ai fini del computo delle rate da concedersi si provvederà a tener conto dell'intero debito gestito dagli stessi agenti.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 6 agosto 2014, n. 5-03422

ENC: specifiche tecniche dichiarazione IMU

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono pubblicate le specifiche tecniche per la **trasmissione telematica** del modello di **dichiarazione IMU-TASI** per gli **enti non commerciali**.

Min. finanze, decreto 4 agosto 2014

Presunzioni bancarie a carico dei professionisti

Anche nella sua applicazione a regime, la presunzione secondo cui i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti intrattenuti con gli **intermediari finanziari** sono **recuperati a tassazione** se non sono stati annotati nelle scritture contabili e il contribuente non sia in grado di indicarne il beneficiario, si manifesta poco ragionevole, in particolar modo se riferita ai **titolari di reddito di lavoro autonomo**.

IRDCEC, circ. 4 agosto 2014, n. 39/IR

Vigilanza armata su navi mercantili esente da IVA

Negli spazi marittimi internazionali a **rischio pirateria**, il regime di **non imponibilità IVA** risulta applicabile a condizione che le navi non solo siano "destinate all'esercizio di attività commerciali", ma anche a condizione che siano effettivamente "adibite alla navigazione in alto mare".

Agenzia delle Entrate, ris. 1° agosto 2014, n. 79/E

770: ufficiale la proroga al 19 settembre 2014

Pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M., adottato su proposta del Ministero dell'Economia, che dispone il **rinvio** del termine di presentazione dei **modelli 770/2014**.

La **proroga al 19 settembre 2014** evita sovrapposizioni con il termine di presentazione telematica dei modelli UNICO, IRAP e IVA 2014, fissato al 30 settembre 2014.

D.P.C.M. 31 luglio 2014 (G.U. 4 agosto 2014, n. 179)

Art-Bonus, istruzioni per l'uso

Convertito in legge il D.L. n. 83/2014, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

Le persone fisiche e giuridiche che effettuano **erogazioni liberali** in denaro a favore di cultura e spettacolo, possono fruire di un **credito d'imposta** pari:

- al **65%** delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015
- al **50%** delle erogazioni eseguite nel 2016.

Le erogazioni possono essere realizzate tramite **banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate**, assegni bancari e circolari.

L'Art-Bonus, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente **senza alcun limite quantitativo**, quindi anche per importi superiori al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta agevolativi. Al credito non si applica nemmeno il limite generale di compensabilità di crediti d'imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

Agenzia delle Entrate, circ. 31 luglio 2014, n. 24/E

Legge 29 luglio 2014, n. 106 (G.U. 30 luglio 2014, n. 175)

Conti di gioco: codice tributo

L'Agenzia delle Entrate, ha istituito il nuovo seguente **codice tributo**:

- **5380** - Devoluzione all'erario dei saldi dei conti di gioco non movimentati per tre anni – Art. 24, c. 19, lett I), legge n. 88/2009".

Agenzia delle Entrate, ris. 30 luglio 2014, n. 78/E

Codice tributo Fondo ASIM

Per consentire il versamento dei contributi a favore del Fondo ASIM, mediante mod. F24, si istituisce la seguente **causale contributo**:

- **ASIM** “ Fondo ASIM – Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.

Agenzia delle Entrate, ris. 30 luglio 2014, n. 77/E

TASI: fabbricati rurali ad uso strumentale

Sui fabbricati rurali ad uso strumentale **non è applicabile la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille**: in ragione dell'esclusione degli stessi dall'IMU e della circostanza che gli stessi sono assoggettati ad un'aliquota TASI che non può superare l'1 per mille.

Min. finanze, circ. 29 luglio 2014, n. 2/DF

IMU terreni agro-silvo-pastorali

Il Dipartimento delle Finanze ha individuato le modalità di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni relative ai terreni a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile non situati in zone montane o collinari, ai quali è riconosciuta l'**esenzione IMU**. I Comuni devono inserire, **entro il 15 settembre 2014**, i dati relativi in un'apposita sezione del **portale del federalismo fiscale**.

Min. finanze, decreto 29 luglio 2014

Cancellazione ipoteche: nuove comunicazioni

L'Agenzia ha approvato le **nuove specifiche tecniche** relative alle comunicazioni previste dal Testo Unico Bancario nell'ambito del procedimento di cancellazione delle ipoteche. Esse sono utilizzabili dal **1° settembre 2014**.

Agenzia delle Entrate, provv. 29 luglio 2014, n. 100649

Erogazioni liberali, deducibilità con limiti

Non possono essere ammesse in deduzione le somme che una banca corrisponde a una fondazione e che la fondazione, nel perseguire le finalità di interesse pubblico previste dalla legge, riversa a **sogetti terzi** che svolgono **attività lucrative**.

Agenzia delle Entrate, ris. 29 luglio 2014, n. 74/E

Stock option: obblighi di monitoraggio

L'Amministrazione fornisce ulteriori precisazioni in merito agli obblighi di monitoraggio facenti capo ai **contribuenti titolari di stock option su azioni estere**, occupandosi specificamente del caso di stock option non cedibili con clausola "**Exercise and sell**" (c.d. esercizio "cashless").

Sono inoltre riportati **3 esempi di compilazione del quadro RW**:

- Esempio A - Esercizio *cashless* opzioni non cedibili
- Esempio B - Esercizio opzioni non cedibili
- Esempio C - Esercizio opzioni cedibili

Agenzia delle Entrate, ris. 25 luglio 2014, n. 73/E

DTA IRAP e trasformazione in crediti d'imposta

Assonime "rilegge" le istruzioni rese dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 17/E/2014) in tema di **conversione in crediti d'imposta** delle attività per imposte anticipate relative all'IRAP, in particolare, per quanto riguarda l'utilizzo nell'ambito del **consolidato fiscale**, dei crediti d'imposta derivanti dalla conversione delle DTA.

Assonime, circ. 25 luglio 2014, n. 24

Preparazioni a base di riso con IVA al 4%

Le **cessioni** di preparati per risotti scontano l'aliquota IVA agevolata del **4%** prevista per la vendita di cereali precotti e grani.

Agenzia delle Entrate, ris. 24 luglio 2014, n. 72/E

Sanzioni lavoro sommerso: codice tributo

Per consentire il versamento, tramite il modello F23, delle somme derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di **lavoro sommerso** e irregolare e di **tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro, l'Agenzia ha istituito il codice tributo:

- **79AT** - Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

Agenzia delle Entrate, ris. 24 luglio 2014, n. 70/E

Aggiornamento Direttiva "madri-figlie"

Lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non devono permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli **utili distribuiti** ricevuti nella misura in cui tali utili siano **deducibili** per la società figlia.

Viene inoltre aggiornato l'allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE con l'inserimento di **altre forme di società** assoggettate a imposta sulle società in **Polonia** e in **Romania**.

Gli Stati membri hanno tempo **fino al 31 dicembre 2015** per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.

Consiglio UE, direttiva 8 luglio 2014, n. 2014/86/UE (G.U.U.E. 25 luglio 2014, L219)

Modello OCSE: aggiornamenti doppie imposizioni

In data 16 luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il contenuto dell'aggiornamento del Modello di **Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni (Modello OCSE)** e il relativo Commentario.

Le modifiche concernono principalmente: lo scambio di informazioni fra Stati, la definizione di "**beneficiario effettivo**" in tema di dividendi/interessi/royalties, la **tassazione di artisti e sportivi professionisti** e il trattamento fiscale dei diritti di emissione per i **gas serra**.

OCSE

LAVORO

Fondo di solidarietà: istruzioni per l'uso

L'INPS chiarisce la natura giuridica, gli **obblighi di bilancio** e gestione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito che copre per i settori che non rientrano nella normativa in materia di integrazione salariale.

Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro **novembre** il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi **gennaio-settembre**.

INPS, messaggio 3 settembre 2014, n. 6811

INPS, circ. 2 settembre 2014, n. 100

Aiuti "de minimis": nuovo modello

Novità per gli aiuti cosiddetti **de minimis**:

- l'inclusione delle **imprese in difficoltà** tra i soggetti beneficiari
- l'introduzione del criterio di "**impresa unica**".

Il **nuovo modello di dichiarazione** sarà richiesto dall'INPS alle imprese che abbiano già inviato l'istanza (anche anteriormente al **30 giugno 2014**) e la stessa non sia ancora stata definita. Le imprese avranno **15 giorni** di tempo per rilasciare la dichiarazione.

INPS, circ. 3 settembre 2014, n. 102

ASpl e mini ASpl: liquidazione 2014-2017

L'INPS detta le istruzioni relative alle prestazioni ASpl e mini ASpl da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione per gli anni **2014, 2015, 2016, 2017**.

INPS, circ. 3 settembre 2014, n. 101

Malattie professionali: nuovo mod. 5SS-bis

E' disponibile sul sito web dell'INAIL il nuovo **modello 5SS-bis**, che funge da **certificato medico** delle

malattie professionali da utilizzare dal **1° settembre 2014**. Il nuovo modello richiede i dati dell'*excursus* lavorativo dell'assicurato, sia per quanto attiene l'ultimo datore di lavoro, sia di quello presso il quale si presume si sia contratta la malattia professionale oggetto della denuncia, sia di tutti gli altri datori di lavoro presso i quali l'assicurato ha prestato attività.

INAIL, sito internet

Aspi e mini Aspi: variazioni solo on-line

Terminato il periodo transitorio durante il quale l'INPS ha accettato la comunicazione "cartacea" dei dati inerenti la posizione dei beneficiari di ASPI e Mini ASPI; dal **19 agosto 2014** si possono utilizzare **in via esclusiva** solo gli **strumenti informatici**, e cioè: web; il servizio contact center integrato; i servizi dei patronati/intermediari dell'Istituto.

Min. Lavoro, comunicato 16 agosto 2014, n. 5430

Casse pensionistiche per i soci delle STP

Anticipando la disciplina civilistica, le **Casse dei dottori commercialisti** (Cnpadc), dei ragionieri commercialisti (Cnpr) e dei **consulenti del lavoro** (Enpacl) hanno deliberato che i **soci professionisti** di una STP devono:

- essere iscritti alla Cassa di Categoria
- versare il contributo soggettivo
- versare la contribuzione integrativa sulla quota di volume di affari

G. U. 20 agosto 2014, n. 192

Bonus disoccupati: richieste entro 30 settembre

Entro il **30 settembre 2014** i datori di lavoro, interessati ai benefici per l'occupazione (previsti dalla legge n. 191/2009), devono inviare apposita domanda all'INPS anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.

INPS, circ. 6 agosto 2014, n. 98

Nuove assunzioni di profili altamente qualificati

Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito modelli e termini per la domanda di accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di **profili altamente qualificati**.

Il **credito d'imposta** è pari al **35%**, con un **limite massimo di 200.000 euro annui** ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.

Min. Sviluppo economico, decreto 28 luglio 2014 (G.U. 9 agosto 2014, n. 184)

IMPRESA

IAS 27: Discussion Paper sui bilanci separati

L'EFRAG, con la collaborazione di Spagna, Olanda e Italia ha pubblicato un documento di consultazione sulla predisposizione dei **"Separate financial Statements"** nell'ambito della presentazione dei **bilanci consolidati di gruppo** (IAS 27, par. 4).

Tali prospetti consentono l'acquisizione di **informazioni decisionali di particolare interesse**, quali ad esempio, la distribuzione dei dividendi, i rimborsi di capitale e l'esistenza di garanzie.

Le consultazioni sono aperte fino al **31 dicembre 2014**.

EFRAG, Discussion Paper

Arriva il decreto "Sblocca Italia"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il "decreto Sblocca Italia", contenente **misure urgenti** per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la **semplificazione burocratica**, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la **ripresa delle attività produttive**; approvati anche sette provvedimenti relativi alla **riforma della giustizia**. In particolare, sono previste:

- la creazione di un Fondo di servizio di natura privatistica per la **patrimonializzazione delle imprese**, partecipato al 20% da Cassa depositi e

- prestiti, che consentirà alle **aziende** in salute ma con **temporanea difficoltà finanziaria** (con oltre 100 dipendenti) di avviare processi di consolidamento patrimoniale e rilancio industriale.
- un'estensione strutturale del **regime fiscale di favore** concesso ai **project bond**.
 - semplificazioni societarie e fiscali al regime delle **SIQ** (Società di investimento immobiliare quotate).

Presidenza Consiglio dei ministri, comunicato 29 agosto 2014

Camere di commercio: sanzioni via PEC

Il Ministero dello Sviluppo Economico dichiara l'**ammissibilità** della **notificazione** delle sanzioni amministrative alle imprese ed ai professionisti da parte delle Camere di Commercio, tramite PEC. Nello specifico, l'**INI-PEC** costituisce lo strumento unico necessario per acclarare l'esistenza e la veridicità dell'indirizzo PEC.

Min. Sviluppo Economico, parere 28 agosto 2014, n. 149353

Start-up nella sezione speciale Registro Imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde ai **quesiti** formulati dalle Camere di Commercio riguardanti l'iscrizione delle **start-up** nell'apposita sezione speciale del **Registro delle Imprese**, in particolare circa:

- l'obbligo e i **profili sanzionatori**, in caso di mancata comunicazione nei termini delle notizie d'aggiornamento
- il **conferimento** in società di impresa individuale operativa da più di quattro anni
- la sussistenza dei requisiti oggettivi in caso di **deposito del brevetto** non ancora registrato
- i **requisiti soggettivi** per l'iscrizione nella sezione speciale.

Min. Sviluppo Economico, parere 22 agosto 2014, nn. 147530; 147532; 147534; 147538

Contributi Sabatini-bis: in arrivo la prima quota

Le aziende beneficiarie, che hanno ricevuto il decreto di concessione, possono richiedere la **prima quota** di contributo mediante accesso alla **piattaforma** predisposta al seguente indirizzo: <https://benistrumentali.incentivalleimprese.gov.it/Imprese>.

Le credenziali di accesso saranno inviate via **PEC**.

Min. Sviluppo Economico, comunicato 7 agosto 2014

OIC: restyling per 16 principi contabili

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la **nuova versione di 16 principi contabili**, aggiornati alla luce dei cambiamenti intercorsi negli ultimi anni. I nuovi standard si applicheranno a partire dai **bilanci** relativi all'esercizio **2014**.

La revisione riguarda oltre la **metà dei principi esistenti** (16 su 29), a cui vanno aggiunti i tre OIC (15 "Crediti", 20 "Titoli di debito" e 21 "Partecipazioni e azioni proprie") che sono stati pubblicati nella versione aggiornata a giugno.

OIC

Factoring: obblighi antiriciclaggio

La Banca d'Italia ha aperto una **consultazione pubblica** su alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio unico informatico relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell'ambito delle operazioni di **cessioni di crediti in massa**.

Il termine per la consultazione è fissato al **19 settembre 2014**.

Min. finanze, comunicato 21 luglio 2014

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Venerdì 10

- **Comunicazione dati contabili per nuove iniziative produttive**

I contribuenti soggetti ai regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 legge n. 388/2000) devono trasmettere i dati contabili relativi al trimestre precedente delle operazioni effettuate tramite il software scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it.

- **Versamento degli acconti IRES e IRAP**

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014**

Mercoledì 15

- **Annotazione separata nel registro corrispettivi**

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

- **Fatturazione differita**

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di **settembre**.

Giovedì 16

- **Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile**

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di settembre (per il mese di agosto nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).

- **Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni**

Il soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute

- **Versamento del contributo alla gestione separata INPS**

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel **mese precedente**.

- **Versamento imposta di produzione e consumo**

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato **nel mese precedente**.

- **Versamento imposta unica**

L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

- **Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente**

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.

- **Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)**

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche

- **Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente**

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel **mese precedente**.

- **Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione**

Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

- **Rateizzazione imposte da dichiarazione dei redditi per titolari di partita IVA**

Versamento **quinta rata** (per i soggetti che rateizzano dal 16 giugno/7 luglio o **quarta rata** (per i soggetti che rateizzano dal 16 luglio) o **terza rata** per i soggetti che rateizzano dal 20 agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. **Unico 2014** per soggetti titolari di partita IVA

- **Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente**

Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel **trimestre solare precedente**.

- **Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute**

I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

- **Rateizzazione IVA annuale**

Versamento **ottava rata** versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche.

- **Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2014 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo**

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione **Unico 2014** (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta **1° maggio 2013 – 30 aprile 2014**. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il **15 novembre 2014** con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

- **Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile**

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

- **Versamento imposta sulle transazioni finanziarie**

Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere **nel mese precedente** e compilazione prospetto analitico.

- **Versamento prima rata TASI**

Il Governo ha deciso che nei Comuni che non hanno deliberato le aliquote per il pagamento della prima rata della TASI entro il 23 maggio il termine di versamento è prorogato al 16 ottobre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI resta il 16 giugno.

Lunedì 20

- **Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali**

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al **terzo trimestre 2014**.

Sabato 25

- **Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e trimestrale**

Invio telematico all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente

Lunedì 27

- **Presentazione Mod. 730/2014 integrativo**

Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del Modello 730/2014 integrativo.

ADEMPIMENTI

NUOVI PRINCIPI CONTABILI: COME APPLICARE L'OIC 14

L'OIC 14 disciplina la rilevazione, classificazione e valutazione delle disponibilità liquide in bilancio e le informazioni da fornire nella nota integrativa. La versione del principio entrata in vigore nell'agosto del 2014, che sostituisce quella del 2005, deve essere applicata ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Rispetto alla versione precedente, il principio affronta anche la rilevazione della gestione accentrata della tesoreria (cash pooling).

Il cash pooling costituisce uno strumento generalmente utilizzato nei gruppi aziendali per rendere efficiente la gestione della liquidità di gruppo.

Con la gestione accentrata della tesoreria, la capogruppo o una società finanziaria parte del gruppo gestisce infatti la liquidità per conto di tutte le unità partecipanti al gruppo aziendale, attraverso un conto corrente comune.

Con tale strumento, si riesce a supportare le esigenze finanziarie delle controllate spostando la liquidità in eccesso di alcune società verso quelle che evidenziano fabbisogni finanziari, minimizzando il ricorso agli enti creditizi. In pratica, sul conto corrente comune affluiscono le disponibilità liquide delle società del gruppo che si trovano in surplus finanziario, disponibilità liquide che sono poi girate alle società che si trovano in deficit.

In tale ambito, il nuovo OIC 14 prevede che, nel bilancio d'esercizio delle partecipanti al cash pooling, la quota di pertinenza di ogni società del saldo del conto corrente comune si classifichi tra i crediti o tra i debiti (a seconda del segno) verso la società gestrice la quale, nel proprio bilancio d'esercizio, classificherà tale quota in modo simmetrico.

Pertanto, le società che apportano le disponibilità liquide iscriveranno tale importo tra i crediti verso il pooler (specificando la natura del pooler, controllante, controllata o collegata), quelle che prelevano risorse finanziarie dal conto corrente comune rileveranno un debito, mentre il pooler iscriverà simmetricamente un debito verso le prime ed un credito verso le seconde.

*Si ipotizzi, **ad esempio**, un gruppo composto da cinque società tra cui, la capogruppo, che svolge anche la funzione pooler. Il conto corrente comune utilizzato per il cash pooling al termine dell'esercizio presenta un saldo attivo di € 100.000 risultante dalle seguenti singole posizioni:*

- società A € 125.000;
- società B € - 37.250;
- società C € - 28.450;
- società D € 40.700.

Applicando quanto previsto dal nuovo OIC 14, le società A e D iscrivono un credito verso la capogruppo (Crediti verso controllanti – CII4) rispettivamente per € 125.000 ed € 40.700, mentre le società B e C

iscrivono un debito verso la capogruppo rispettivamente per € 37.250 e per € 28.450 (Debiti verso controllanti – D11).

Nel proprio bilancio d'esercizio, simmetricamente la capogruppo iscrive Debiti verso controllati – D11 per € 165.700 (125.000 + 40.700) e Crediti verso controllati – CII4 per € 65.700 (37.250 + 28.450).

Si precisa che la novità non riguarda il bilancio consolidato nel quale gli spostamenti di risorse interni al gruppo verranno elisi durante la procedura di consolidamento. Come descritto in un successivo intervento in cui si illustreranno le novità della nuova versione dell'OIC 17, i trasferimenti infragruppo devono essere eliminati nella redazione del bilancio consolidato, il quale deve rappresentare la situazione patrimoniale al 31 dicembre ed il risultato d'esercizio conseguito nell'esercizio dall'"azienda gruppo". Secondo tale logica, nel bilancio consolidato redatto dalla capogruppo e, nello specifico, nello stato patrimoniale consolidato troverà rappresentazione unicamente l'importo di € 100.000 espressivo delle disponibilità liquide del gruppo. In generale, il principio definisce le disponibilità liquide come i depositi bancari o postali, gli assegni e il denaro/valori in cassa. Non costituiscono invece disponibilità liquide le cambiali attive in portafoglio, i titoli a breve termine e i sospesi di cassa che rappresentano uscite di numerario già avvenute ma che non sono ancora state registrate in quanto in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile. L'art. 2424 del codice civile prevede di classificare le disponibilità liquide nella voce IV dell'attivo circolante distinguendo i depositi bancari e postali, gli assegni e il denaro/valori in cassa. Occorre poi specificare nella nota integrativa le disponibilità liquide di ammontare rilevante o con caratteristiche peculiari come ad esempio gli importi rilevanti di valuta estera. Le disponibilità liquide vincolate vanno nell'attivo circolante salvo il caso in cui il vincolo sia tale da imporre la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie. In tale ambito, il redattore del bilancio deve valutare attentamente la natura e la stabilità/temporaneità del vincolo al fine di individuare la corretta classificazione. Nelle disponibilità liquide vanno rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di chiusura del bilancio. I conti correnti devono esprimere tutti i bonifici disposti, gli assegni emessi, gli incassi e gli accrediti effettuati entro la data di chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione perverrà nell'esercizio successivo.

Simmetricamente:

- le risorse ricevute in cassa o su conto corrente successivamente alla data di chiusura dell'esercizio partecipano alla definizione delle disponibilità liquide nell'esercizio successivo anche se hanno valuta anteriore alla data di bilancio;
- la riduzione delle disponibilità liquide per ridurre i debiti effettuata con uscite di cassa o con emissione di assegni o bonifici bancari con data posteriore a quella di bilancio, concorrono alla definizione delle disponibilità liquide dell'esercizio successivo.

Anche la nuova versione del principio non consente la compensazione tra conti correnti attivi e passivi anche se hanno la stessa natura e sono tenuti presso lo stesso ente creditizio. I depositi bancari/postali e gli assegni sono crediti iscritti tra le disponibilità liquide e pertanto devono essere valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. In tale ambito tale valore corrisponde a quello nominale ma, se sussistono elementi da cui emerge la difficile esigibilità, occorre stimare il valore netto di realizzo. Il denaro e i valori bollati vanno iscritti al valore nominale, mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Infine anche la nuova versione dell'OIC 14 prevede due casi particolari. Il primo riguarda i sospesi di cassa espressivi di uscite già avvenute ma non ancora registrate poiché in attesa della documentazione necessaria. In tale circostanza le disponibilità liquide

contengono fondi in realtà già utilizzati con la conseguente necessità di apportare le opportune rettifiche contabili al fine di farne emergere in bilancio il corretto valore. Il secondo caso particolare riguarda le casse funzionanti a fondo fisso, ossia dotate di fondi a giacenza costante prefissata le cui uscite vengono (per praticità) rendicontate solo periodicamente. In presenza di tale attività, occorre verificare se alla data di chiusura dell'esercizio il valore contabile delle casse a fondo fisso risulta corretto oppure necessità di rettifiche per iscrivere movimenti già avvenuti ma non ancora rilevati

GUIDE OPERATIVE

BONUS PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA AFFITTARE: PAGAMENTO DEL PREZZO IN PIÙ SOLUZIONI **Nicola Forte**

Quali sono i profili temporali del nuovo bonus fiscale introdotto dal decreto Sblocca Italia a favore delle persone fisiche che acquistano un immobile di tipo residenziale per concederlo in locazione? È necessario comprendere come calcolare lo sconto quando l'acquirente ha corrisposto un acconto del prezzo prima del 1° gennaio 2014 e il saldo successivamente, entro il termine del 31 dicembre 2017.

Tralasciando l'analisi dei presupposti previsti dalla norma, è utile esaminare i **profili temporali** del nuovo **bonus fiscale** attribuito alle persone fisiche che acquistano un immobile di tipo residenziale per poi concederlo in locazione (a canone concordato per almeno 8 anni).

Ciò per comprendere come calcolare il beneficio fiscale qualora l'acquirente abbia corrisposto un **acconto** del prezzo anteriormente al 1° gennaio 2014 e il **saldo** successivamente, entro il 31 dicembre 2017.

La soluzione deve essere ricercata nell'unico testo normativo a tutt'oggi noto, anche se l'agevolazione in rassegna dovrà essere confermata. Infatti, non sembra siano state ancora individuate le risorse finanziarie a copertura del riconoscimento della deduzione.

I profili temporali della disposizione contenuta nel decreto Sblocca Italia devono essere esaminati prendendo in considerazione **due indicazioni**.

- la prima prevede il riconoscimento del beneficio per l'**acquisto** di unità immobiliari a destinazione residenziale effettuato **dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**.

- la seconda prevede che il beneficio spetti in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo delle spese di realizzazione attestata dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in **quote annuali di pari importo** per un periodo di **8 anni**.

In base al combinato disposto delle due disposizioni, sembra **irrilevante**, come nel caso in esame, che una **parte del prezzo** sia stata **corrisposta anteriormente al 1° gennaio 2014**. Infatti, dalla lettura congiunta delle due disposizioni risulta che non solo l'acquirente potrà fruire del bonus, ma che potrà considerare ai fini del computo del beneficio anche l'acconto corrisposto nel periodo non agevolato (anteriore al 1° gennaio 2014).

Ad esempio

Si consideri il caso di una persona fisica che - in data **12 dicembre 2013** - ha corrisposto un **acconto** per l'acquisto di un immobile (residenziale) pari a 30.000 euro.

Il **rogito** è stato stipulato il **30 giugno 2014** e contestualmente è stato corrisposto il **saldo** pari a 250.000 euro.

Secondo un'**interpretazione rigorosamente letterale** l'acquirente potrà fruire del beneficio applicando la percentuale del 20% su 280.000 anziché 250.000 (la parte del prezzo corrisposta dal 1° gennaio 2014 in avanti).

Infatti, la prima parte della disposizione subordina l'applicabilità della deduzione alla circostanza che l'acquisto sia stato effettuato nell'arco temporale 1° gennaio 2014-31 dicembre 2017.

Nel caso di specie l'acquisto, è stato effettuato nell'ambito del predetto arco temporale assumendo **rilievo** la **data del rogito** notarile. Fin quando il futuro acquirente si è limitato a corrispondere un acconto nessun acquisto potrà considerarsi effettuato.

Viceversa l'inapplicabilità dell'agevolazione sarebbe dovuta all'eventuale stipula dell'atto notarile in un periodo antecedente al 1° gennaio 2014.

Analogamente, cioè sempre in base ad un'interpretazione letterale, la percentuale del 20%, ai fini del computo del bonus, deve essere applicata sul **prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita**. Nell'esempio il prezzo di acquisto indicato nel rogito è pari a 280.000 euro, essendo del tutto irrilevante che una parte della somma sia stata già corrisposta a titolo di acconto.

Se il legislatore avesse voluto limitare la quantificazione dell'agevolazione in base ad un criterio di "cassa pura" avrebbe dovuto prevedere l'applicazione della percentuale del 20% sul **prezzo pagato** e non, invece, sul prezzo indicato nell'atto.

Nell'esempio, l'atto notarile riporterà che il prezzo di 280.000 euro è stato corrisposto quanto a 30.000 euro con un acconto in data 12 dicembre 2013, e per il saldo di 250.000 euro in sede di stipula del rogito.

Nell'atto risulterà il prezzo complessivo di 280.000 euro, indipendentemente dalle modalità (e dalla tempistica) di pagamento. L'acquirente persona fisica potrà quindi calcolare il bonus fiscale sul prezzo pieno di 280.000 euro.

SBLOCCA ITALIA, 20% DI SCONTO PER CHI COMPRA E AFFITTA

Il decreto Sblocca Italia contiene un bonus fiscale a tempo determinato per chi acquista o costruisce in appalto nuove case e le affitta a canone concordato per almeno 8 anni: la deduzione prevista è fissata nella misura del 20% calcolata sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 300.000 euro.

L'art. 42 del decreto noto come Sblocca Italia introduce una nuova e interessante agevolazione che attribuisce una deduzione IRPEF a favore di quei contribuenti che acquistano **fabbricati nuovi o ristrutturati** al fine di **locarli a canone concordato** per una durata di **almeno 8 annualità**.

L'agevolazione ha un ambito applicativo di limitata durata e coinvolge i soli **acquisti** di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuati **dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**.

Ambito soggettivo

La deduzione è rivolta ad un **ambito ristretto** e coinvolge da un punto di vista soggettivo non solo soggetti IRPEF ma anche soggetti IRES. Il bonus è riconosciuto ai seguenti soggetti acquirenti:

- persona fisica non esercente attività commerciale;
- cooperativa edilizia;
- soggetto privato del terzo settore.

L'elencazione conferma in modo implicito che i **soggetti esercenti attività commerciali** sia del mondo IRPEF che di quello IRES rimangono esclusi dall'ambito soggettivo.

Ambito oggettivo

Il beneficio viene attribuito in presenza di acquisizione (acquisto, ristrutturazione o costruzione in appalto) di fabbricati a destinazione residenziale derivanti dalle seguenti operazioni:

- acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione ceduto dalla stessa impresa costruttrice;
- acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, ceduto dalla stessa impresa ristrutturatrice;
- prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relativi alla costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Attenzione

Gli interventi di **ristrutturazione edilizia** sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella **demolizione e ricostruzione** con la **stessa volumetria** di quello **preesistente**, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al **ripristino** di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia **rispettata la medesima sagoma** dell'edificio preesistente.

Condizione per fruire del beneficio

La deduzione spetta ad uno dei soggetti soprariportati che, in qualità di locatori, alla stipula del contratto di locazione a canone concordato allegghino una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui attestino le seguenti **condizioni**:

- a) non sussistano **rapporti di parentela** entro il primo grado tra locatore e locatario;
- b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle **zone omogenee classificate E**, ai sensi del D.M. n. 1444/1968;

c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel **Gruppo A**, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;

d) l'unità immobiliare consegua **prestazioni energetiche certificate in classe A o B**, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il **canone di locazione** non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18, D.P.R. n. 380/2001, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, legge n. 350/2003.

Attenzione: La mancata sussistenza di uno o più dei requisiti comporta la **decadenza immediata** dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Quantificazione della deduzione

Il beneficio viene commisurato a seconda del **titolo di acquisizione** sul prezzo di acquisto ovvero su quello di costruzione; la percentuale del bonus è fissata nella **misura del 20%** del:

- prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita;
- ammontare complessivo delle spese di realizzazione attestata dall'impresa che esegue l'intervento.

In entrambi i casi il **limite massimo** di spesa è stabilito in **300.000 euro** (per una deduzione massima pari a euro 60.000): la deduzione, così determinata, deve essere ripartita in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni.

Esempio n. 1

L'acquisto - nel corso del 2014 - di un'unità a destinazione abitativa da parte di una persona fisica al prezzo di 240.000 euro e destinata alla locazione a canone concordato per la durata di 8 anni, consente una deduzione complessiva IRPEF al locatore pari al 20% del prezzo d'acquisto e, quindi, 48.000 euro. Tale importo deve essere ripartito in 8 quote annuali costanti pari a $(48.000/8) = 6.000$ euro e la deduzione decorre dal periodo di imposta in cui viene stipulato il contratto di locazione a canone concordato.

Esempio n. 2

L'acquisto - nel corso del 2014 - di un'unità a destinazione abitativa da parte di una persona fisica al prezzo di 340.000 euro e destinata alla locazione a canone concordato per la durata di 8 anni consente una deduzione complessiva IRPEF al locatore pari al 20% di 300.000 euro (quale tetto massimo di spesa) e, quindi, 60.000 euro. Tale importo deve essere ripartito in 8 quote annuali costanti pari a $(60.000/8) = 7.500$ euro e la deduzione decorre dal periodo di imposta in cui viene stipulato il contratto di locazione a canone concordato.

Attenzione: La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un **secondo immobile** da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro. Le ulteriori modalità attuative verranno definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Le richieste di erogazione della prima quota del contributo in conto interessi previsto dalla Sabatini bis devono essere presentate dalle imprese beneficiarie utilizzando esclusivamente la procedura informatica resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le imprese ammesse al contributo in conto interessi previsto dalla **Sabatini bis** possono inviare ufficialmente la **domanda di erogazione della prima quota**.

I passi operativi da seguire per la corretta trasmissione delle richieste sono descritti nella guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicata sul proprio sito internet.

Quando può essere presentata la richiesta di erogazione dell'agevolazione

Come espressamente stabilito dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 novembre 2013 e dalla Circolare n. 4567/2014, l'impresa può **richiedere l'erogazione** del contributo al Ministero:

- dopo aver ricevuto il decreto di concessione del contributo;
- **dopo aver completato l'investimento**. La relativa **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà attestante l'avvenuta **ultimazione dell'investimento** deve essere **resa entro 60 giorni** dalla data di conclusione dell'investimento, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 comma 6 del D.Lgs 123/1998 e dal DPR 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro.

N.B. L'investimento deve essere **concluso entro** il periodo massimo di **12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento** (senza alcuna possibilità di proroga), indipendentemente dalla durata del preammortamento.

L'investimento può essere ultimato anche contestualmente all'erogazione del finanziamento fermo restando che la data dei titoli di spesa relativi deve comunque essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione (data di invio via PEC alla PEC di una delle banche convenzionate), ovvero alla data di concessione del contributo per gli investimenti relativi al settore agricolo.

Tempistiche di erogazione del contributo

Il contributo in conto interessi è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, entro 6 anni dalla data di ultimazione dell'investimento, in una o più quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili.

Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda e dell'ulteriore documentazione completa, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, nonché subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

Come previsto all'art. 7 della Circolare n. 4567/2014, in ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni nell'anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre. Come chiarito in una delle FAQ pubblicate sul sito del MiSE, nella sezione dedicata ai "Beni Strumentali" (www.sviluppoeconomico.gov.it), l'impresa che presenta la richiesta di erogazione dopo il 31 ottobre non perde l'annualità del contributo, che sarà erogata l'anno successivo.

Accesso alla piattaforma

Primo passo da compiere per la trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo è l'**accesso alla piattaforma** predisposta al seguente indirizzo: **<https://benistrumentali.incentivalleimprese.gov.it/Imprese>**.

Per accedere sarà necessario inserire:

- **username**, che corrisponde all'indirizzo di posta elettronica certificata che l'impresa ha inserito nel modulo di domanda presentato;
- **password**, inviata dal Ministero a seguito della trasmissione del provvedimento di concessione del beneficio. La password sarà inviata all'indirizzo PEC dell'impresa e contestualmente sarà trasmessa all'indirizzo mail del "referente da contattare per eventuali comunicazioni" indicato nel modulo di domanda, una comunicazione informativa circa l'avvenuto invio delle credenziali di accesso alla PMI.

Compilazione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento

Dopo questo passaggio, comparirà la schermata contenente l'elenco di tutte le domande riferite alla stessa PMI, per le quali è stato adottato e trasmesso, dal MISE il relativo provvedimento di concessione relativo all'impegno dell'anno in corso.

Per ciascuna domanda caricata/decretata, è possibile visualizzare il **pulsante "1° fase - Compila moduli"** relativo alla dichiarazione ultimazione investimento.

Cliccandoci sopra si aprirà un form da compilare in ogni sua parte (alcune informazioni saranno già precaricate in base all'istanza originaria, ma potranno comunque essere modificate dalla PMI).

Dichiarazioni relative alle agevolazioni ottenute/richieste

L'impresa dovrà dichiarare, mediante apposito flag, che, rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, sono o non sono intervenute variazioni relativamente all'ottenimento o alla richiesta di altre agevolazioni di qualsiasi natura.

N.B. Qualora si siano verificate variazioni, la piattaforma consente all'impresa di effettuare il download della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in formato word contenente le informazioni di dettaglio circa le ulteriori agevolazioni ottenute e/o richieste. Detta dichiarazione dovrà essere compilata, salvata, firmata digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della dichiarazione di ultimazione (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa beneficiaria) e caricata in piattaforma.

Informazioni relative ai beni oggetto di agevolazione

Per ciascun bene oggetto di agevolazione, l'impresa dovrà inserire le informazioni richieste e, in particolare:

- n. matricola/identificativo del bene;
- fattura (n., data, fornitore);
- descrizione;
- costo del bene (IVA esclusa).

Caricamento della dichiarazione di ultimazione dell'investimento

Al termine della compilazione del modulo, solo cliccando sul tasto "blocca" comparirà il pulsante "Genera il documento da firmare digitalmente".

Automaticamente la piattaforma genera un file in formato “.docx” che l’impresa, una volta salvato sul proprio pc, dovrà firmare digitalmente.

N.B. Il file generato dovrà essere salvato in locale sul proprio pc e non invece aperto con il proprio software per poi salvato, perché altrimenti si modifica il file e la piattaforma non potrà caricarlo.

Una volta apposta la firma digitale, il file in formato “*.p7m” dovrà quindi essere caricato in piattaforma mediante il pulsante “Carica il documento generato”.

Modifica documento generato

Il file generato non dovrà essere modificato, altrimenti il file firmato digitalmente non potrà essere caricato nella piattaforma.

Qualora, una volta generato il documento, l’impresa riscontri un errore nella compilazione dovrà:

- riaprire il modello;
- cliccare sul pulsante “sblocca”;
- apportare le modifiche necessarie;
- cliccare sul pulsante “blocca”;
- cliccare sul pulsante “genera il documento da firmare digitalmente”;
- procedere di nuovo con il salvataggio, firma e successivo upload dello stesso.

Richiesta erogazione della prima quota

Effettuato l’upload della dichiarazione di ultimazione dell’investimento, accanto alla domanda di riferimento comparirà il **pulsante** denominato “2° fase – **Compila moduli**” relativo alla “**Richiesta di erogazione 1^ quota**” (Allegato 3 alla circolare n. 4567/2014).

Cliccando sul relativo pulsante, si aprirà un form contenente alcuni dati precompilati in automatico secondo le informazioni inserite nel modulo di domanda.

Dichiarazioni relative alle informazioni utili all’acquisizione del DURC

L’impresa dovrà dichiarare, mediante apposito flag, che, rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, sono o non sono intervenute variazioni ai dati utili all’acquisizione del DURC.

In caso di variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella domanda, dovrà inserire i dati necessaria all’espletamento della procedura di acquisizione del documento, compilando il prospetto contenuto nel form.

Dichiarazione liberatoria del fornitore

Compilato il documento e prima della chiusura dello stesso, comparirà il pulsante “Dichiarazione liberatoria del fornitore”, da trasmettere unitamente alla stessa richiesta di erogazione.

La piattaforma consente all’impresa di effettuare il download dei modelli in formato word da inviare:

- ai fornitori (in caso di finanziamento bancario);
- alle società di leasing (in caso di finanziamento in leasing).

Detti modelli dovranno essere compilati, salvati e stampati per la firma autografa (a mano sul documento cartaceo) dei fornitori, ovvero in caso di società di leasing, per la firma autografa del legale rappresentante della stessa.

L'impresa dovrà scansionare ed accorpate in un unico file, in formato pdf, tutte le dichiarazioni (modelli compilati e firmati) unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal soggetto firmatario della richiesta di erogazione (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa beneficiaria), attestante che le dichiarazioni allegate al modello stesso sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e resi disponibili (in originale) presso l'azienda. Il documento in formato pdf dovrà essere firmato digitalmente (in formato ".p7m") dal medesimo soggetto firmatario della richiesta di erogazione (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa beneficiaria).

Una volta firmato digitalmente, il file dovrà essere caricato mediante il pulsante "carica documento".

Informazioni antimafia

Infine, qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000 euro, l'impresa dovrà caricare la documentazione necessaria per l'acquisizione delle informazioni antimafia.

Generazione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo

Dopo avere effettuato l'upload di tutta la documentazione necessaria sarà possibile generare la "richiesta di erogazione della prima quota di contributo", come di seguito sintetizzato:

- cliccare sul pulsante "blocca documento" (che attiva il pulsante di cui al punto successivo);
- cliccare il pulsante "genera documento da firmare digitalmente";
- salvare il file in formato ".docx" così generato;
- salvare, firmare digitalmente il file e caricare lo stesso (in formato "*.p7m") in piattaforma mediante il pulsante "carica documento".

In caso di errori nella compilazione, è possibile apportare modifiche al documento secondo la procedura descritta in precedenza.

PROCESSO CIVILE, ECCO COSA CAMBIA: SEMPRE PIÙ DECISIONI SENZA GIUDICE

La manovra approvata dal consiglio dei ministri del 29 agosto 2014 è articolata in un decreto legge sulla giustizia civile e sei disegni di legge su procedura penale e civile, responsabilità dei magistrati e riforma magistratura onoraria. Per smaltire l'arbitrato si punta a sistemi di soluzioni delle liti extra-giurisdizionali. Alti tassi di mora contro l'abuso del processo. Sulla carta vantaggi per le imprese

La riforma del processo civile, firmata dal governo Renzi, punta sulla deflazione dei giudizi e solo in minima parte sulla razionalizzazione dei riti.

In altre parole per risolvere la crisi della giustizia civile, si cercano alternative che accantonano la strada giudiziaria, incanalando procedure stragiudiziali.

I tentativi di soluzione ripercorrono, nolto spesso, istituti già noti, seppure leggermente rivisitati: l'arbitrato e la mediazione.

Il profilo di originalità riguarda le professionalità coinvolte, assistendo una riserva a favore degli avvocati.

Le misure sono state approvate dal consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, durante il quale sono stati deliberati sette provvedimenti sulla giustizia: oltre ai provvedimenti per la giustizia civile, è stato approvato anche il disegno di legge su “modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa”.

Ma vediamo per punti i contenuti di queste mini novelle.

PROCESSO CIVILE

Decreto legge sulla degiurisdizionalizzazione

L’obiettivo è fare tabula rasa dell’arretrato civile, potenziando istituti al di fuori della giurisdizione per le cause pendenti e per le cause future.

Gli interventi sono così sintetizzabili: arbitrati forensi, mediazioni forensi (definite negoziazioni assistite), stop ai processi su separazioni e divorzi, incentive al passaggio al rito sommario.

Vediamo di illustrare i singoli punti.

Arbitrato Forense

Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).

I collegi arbitrali saranno composti da avvocati, che avranno disponibilità all’ordine di appartenenza. Il vantaggio sarà costituito soprattutto dal fattore tempo.

Ci vorranno, però, molti passaggi organizzativi, prima che le norme possano diventare operative. In ogni caso tutto dipende dalla predisposizione delle parti a spostare la lite in sede arbitrale.

Un incentivo potrà essere la riduzione del costo dell’arbitrato, notoriamente riservato a contenziosi di grande valore economico e caratterizzato da alto livello delle spese: si prevede un intervento sui parametri forensi (DM 55/2014) con la indicazione (non vincolante) di cifre ridotte.

Probabilmente ad avvantaggiarsene potranno essere le imprese, le quali potranno gradire di risolvere il contenzioso con una procedura arbitrale a costi ridotti.

Il sistema è, sulla carta, concorrenziale con le camere arbitrali e rappresenta un marginale sviluppo di una opzione che è già disponibile nel codice di procedura civile.

Negoziazione assistita dagli avvocati

Il decreto legge, spiega il comunicato stampa del consiglio dei ministri, istituisce una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.

Stando al testo noto del decreto legge, suscettibile di modificazioni, si avranno due forme di negoziazione assistita: l’una volontaria, l’altra obbligatoria.

La prima riguarda tutte le controversie su diritti disponibili; la seconda sarà condizione di procedibilità e riguarda le controversie su sinistri stradali e di natanti, liti in materia di codice del consumo e recupero crediti fino a 50 mila euro.

L'idea, non proprio originale, è di sfruttare con modifiche il format della media-conciliazione (d. lgs. 28/2010), ripescando categorie di controversie escluse da quella procedura (sinistri) e inserendo categorie di cause che sviluppano grossi volume di contenzioso.

Anche qui il punto di forza è il fattore tempo, mentre il punto debole è rappresentato dalla necessaria disponibilità delle parti a sedersi attorno a un tavolo e a rinunciare a qualche pretesa.

Elemento a favore la professionalità dei soggetti chiamati a definire stragiudizialmente la pendenza (ovvero gli avvocati), cui si chiede di cercare alternative al litigio.

Mancano (nel testo finora noto) gli incentivi tributari previsti per la media-conciliazione di cui al d. lgs 28/2010 (esenzione da imposta di registro per le conciliazioni fino a 50 mila euro e detrazione fiscale delle spese sostenute).

La procedura è molto informale e si articola in due momenti: la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione (le parti, mediante i loro legali, fissano le regole e i tempi delle trattative); la sottoscrizione del verbale di conciliazione, che è titolo esecutivo asseverato dai legali (che attestano l'autenticità delle firme e la non contrarietà dei contenuti a norme imperative e ordine pubblico).

Il sistema dovrebbe avvantaggiare tutte le categorie: privati, consumatori, sistema delle imprese (soprattutto medio-piccole).

Tuttavia la struttura transattiva dell'istituto (la parte deve comunque rinunciare a qualcosa) porterà a valutare gli effetti, in termini di deflazione del processo civile, in misura significativa presumibilmente solo per le ipotesi di negoziazione obbligatoria.

Rimane comunque una constatazione oggettiva: la scelta di politica legislativa è quella di limitare la giurisdizione (cioè il potere/dovere dello stato di rendere giustizia) con un passaggio di consegne a istituti privatistici (arbitrati, negoziazioni).

Tutto ciò viene frainteso quale mezzo per rendere efficiente il processo, che in realtà si cerca di accantonare.

Negoziazione di separazioni e divorzi

Il decreto legge sceglie la negoziazione assistita anche per le cause di separazione e divorzio, o meglio per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Non ci devono essere figli minori o maggiorenni disabili o non indipendenti economicamente.

Il verbale sarà comunicato agli uffici comunali per le trascrizioni previste dall'ordinamento dello stato civile.

Il punto di forza della novità è rappresentato dall'abbandono di ritualità eccessive (ad esempio l'omologazione della separazione consensuale); il punto di debolezza è rappresentato dalla limitazione dell'oggetto (sostanzialmente solo i rapporti patrimoniali tra coniugi senza prole).

Separazioni e divorzi fai-da-te

Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio prevedono che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La controversia familiare viene trattata in un ambito meramente amministrativo, purchè non ci sia prole.

Il punto di forza della novità è rappresentato dalla completa deregulation (i coniugi fanno tutto da soli); il punto di debolezza è la possibilità che il coniuge debole possa non farsi tutte le ragioni che gli spetterebbero.

Compensazione delle spese extrema ratio.

Il decreto legge vuole limitare il potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese processuali. Secondo il governo questo rappresenta un incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.

La scelta è di indicare puntualmente i casi in cui eccezionalmente non si fanno pagare le spese di soccombenza.

Il punto di forza è rappresentato dal valore punitivo contro gli abusi del processo; il punto di debolezza è rappresentato dal fatto che non sempre vi sono orientamenti consolidati sulle questioni in contenzioso e, comunque, il materiale legislativo è estremamente complicato da maneggiare.

Molto sarà affidato al prudente apprezzamento del giudice.

Rito sommario

Il decreto legge prevede, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.

Il punto di forza è rappresentato dal fattore tempo (si arriva più in fretta a sentenza); il punto negativo è rappresentato dalla sommarizzazione del processo.

Molto è affidato alla capacità prognostica del magistrato e alla professionalità degli avvocati, che devono essere in grado di illustrare in maniera chiara e precisa le coordinate della lite.

Testimonianze scritte all'avvocato

L'avvocato potrà sentire i testimoni fuori dal processo civile.

La novità rivoluziona la deontologia forense e rappresenta una evoluzione della testimonianza scritta già prevista dal codice di procedura civile.

Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove, spiega il comunicato del governo, si introduce una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare.

Il punto di forza è rappresentato dallo snellimento del processo; il punto di debolezza è la mancanza di contraddittorio sulla formazione della prova testimoniale (non compatibile con i principi costituzionali).

Necessariamente dovranno essere previste formalità che disincentivino dal compiere illeciti e comunque si dovrà specificare il sistema sanzionatorio per le inosservanze.

Sospensione feriale

Si stabilisce che il periodo di sospensione feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).

Si tratta di una scelta che si ripercuoterà sull'organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari e degli studi legali.

Interessi di mora

Chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi.

Il decreto vuole evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso, in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse.

Si stabilisce uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite, con una estensione del tasso previsti dal d.lgs. 231/2002 (tasso Bce più spread di 8 punti).

La misura sarà apprezzata dal sistema delle imprese, anche se la scarsa liquidità della propria controparte contrattuale porta talvolta a una rinuncia degli accessori a vantaggio di tempi ridotti (o meno lunghi) per il pagamento del capitale.

Processo di esecuzione

Le novità sono molte. Vediamo quali.

La prima è l'automatizzazione del processo di esecuzione.

Spetterà al creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all'atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.

Si stabiliscono modifiche alla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione.

Si prevede che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

Si incentiva la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi: si danno poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando, si legge nel comunicato del governo, l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo.

Stando al testo noto del decreto legge, l'ufficiale giudiziario potrà consultare l'anagrafe tributaria e in particolare l'anagrafe dei conti.

Gli accessi saranno utilizzabili anche per le procedure concorsuali per ricostruire, ad esempio, i beni del fallito.

Vengono eliminate i casi in cui la dichiarazione del terzo debitore (nel pignoramento presso terzi) va resa in udienza.

Nell'esecuzione immobiliare si introduce l'obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita.

Viene, infine, introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

Processo civile

Il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega con disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Il provvedimento vuole rafforzare la competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione.

Si propone, poi, l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona. Il processo sarà più veloce mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione.

Si punta anche sulla prevedibilità della decisione: le parti devono sapere come si andrà a parare, e regolarsi di conseguenza.

Patrimoni illeciti.

Con uno schema di disegno di legge il governo propone l'introduzione di modifiche al codice penale, di procedura penale ed in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illecitamente accumulati.

L'articolato comprende una serie di disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità organizzata ed alla costituzione di patrimoni illeciti, utilizzabili anche per la commissione di reati diversi, ad esempio contro la pubblica amministrazione.

Il disegno di legge tratta anche di "falso in bilancio" e il comunicato stampa descrive l'intervento come teso a recuperare l'effettività repressiva.

Responsabilità magistrati

Un disegno di legge propone l'ampliamento dell'area di responsabilità del magistrato, superamento del filtro, la certezza della procedura rivalsa nei confronti del magistrato, e un coordinamento con la responsabilità disciplinare.

Magistratura onoraria

Con un disegno di legge delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria si prevede, tra l'altro, la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Giudici di pace e Got avranno le medesime competenze e saranno collocati all'interno del medesimo ufficio, rappresentato dall'attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.

Estradizione.

Con un disegno di legge delega il Governo propone modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero.

Il provvedimento intende valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti.

Si prevede il superamento del preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure

FOCUS

FINANZIAMENTI PER L'APERTURA DI STRUTTURE COMMERCIALI ALL'ESTERO

Estensione della platea dei soggetti beneficiari, con l'inclusione delle aggregazioni di imprese, e riduzione dell'importo della garanzia richiesta alle PMI più meritevoli. Sono queste le principali modifiche introdotte nelle modalità operative relative alla concessione dei finanziamenti agevolati per programmi di inserimento

sui mercati extra UE previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a), legge n. 133/2008. Il finanziamento copre al massimo l'85% del totale delle spese complessivamente previste dal programma e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall'applicazione del regolamento de minimis.

Dopo un'attesa di oltre un anno, la Simest ha finalmente pubblicato la circolare, la n. 5/2013, che definisce le **nuove modalità di concessione di finanziamenti a tasso agevolato** per programmi di **inserimento sui mercati extra UE**, previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a), legge n. 133/2008.

La circolare rende operativo il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. 11 aprile 2013, n. 85) che, in attuazione dell'art. 42, legge n. 134/2012, ha ridefinito i termini, le modalità e le condizioni dell'intervento agevolativo.

Le novità

Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte con la nuova circolare, approvata dal Comitato Agevolazioni con delibera del 2 dicembre 2013 e modificata con delibera del 9 giugno 2014, rispetto alla precedente (n. 2/2010), si segnalano:

- l'**ampliamento della platea dei beneficiari**, estendendo la possibilità di accesso al finanziamento anche alle aggregazioni di imprese;
- la previsione che ogni domanda sia riferita ad un solo Paese di destinazione e non in più Paesi, come in precedenza;
- la **diminuzione** da 7 a 6 anni della **durata del finanziamento agevolato**;
- **maggiore flessibilità dell'anticipo**, che dal 30% passa ad un valore compreso tra il 10 e il 30% dell'importo del finanziamento;
- le **minori garanzie richieste alle PMI più meritevoli**. Secondo quanto stabilito dalla nuova circolare, la garanzia deve coprire almeno il 40% del finanziamento (anziché 50%).

Soggetti beneficiari

Sono ammesse le **imprese con sede legale in Italia**, in forma singola o aggregata, comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile, operanti in qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 *de minimis*.

Le imprese che esercitano attività sia in settori rientranti nel campo di applicazione del Regolamento *de minimis*, che in settori esclusi, sono ammesse al finanziamento a condizione che svolgano la propria attività prevalente in un settore rientrante nel campo d'applicazione di tale Regolamento.

I settori esclusi

I settori di attività della classificazione ATECO 2007 non finanziabili per la regola comunitaria *de minimis* sono:

Sezione A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Sezione C - Attività manifatturiere:

- tutta la divisione 10 (Industrie alimentari), ad eccezione delle seguenti classi:

10.31 - Lavorazione e conservazione delle patate;

- 10.32 - Produzione di succhi di frutta e di succhi di ortaggi;
- 10.39 - Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;
- 10.41 - Produzione di oli e grassi;
- 10.52 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico;
- 10.71 - Produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi;
- 10.72 - Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati;
- 10.73 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;
- 10.83 - Lavorazione del tè e del caffè;
- 10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati;
- 10.86 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici;
- 10.89 - Produzione di altri prodotti alimentari non classificati altrove;
- tutta la divisione 11 (Industria delle bevande), ad eccezione delle seguenti classi:
 - 11.01 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici;
 - 11.02 - Produzione di vini da uve;
 - 11.07 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia;
- tutta la divisione 12 (Industria del tabacco)

Interventi agevolabili

Le iniziative finanziabili riguardano l'**apertura di strutture** per il **lancio** e la **diffusione di nuovi prodotti e/o servizi**, ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti.

Il progetto deve essere realizzato in **Paesi che non sono membri dell'Unione Europea** e deve riguardare la diffusione di:

- beni e servizi prodotti in Italia;
- beni e servizi prodotti in altri Paesi, ma distribuiti con il marchio di imprese italiane.

Ogni programma può riguardare solo un Paese di destinazione e massimo 2 Paesi di proiezione della stessa area geografica.

Le strutture ammissibili

Le strutture oggetto del programma possono essere costituite da:

- uffici;
- show-room;
- magazzino;
- un solo negozio o corner.

Tali strutture possono essere **gestite direttamente o tramite un soggetto locale**, partecipato o meno dall'impresa richiedente. In quest'ultimo caso, il rapporto con il richiedente deve essere documentato da un apposito contratto da cui risultino le attività da svolgere, con l'indicazione dei costi del personale e degli spazi messi a disposizione.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese, inserite in un preventivo di spesa articolato in base alla "**scheda programma**" contenuta nel modulo di domanda:

1) spese di struttura:

- spese di leasing, affitto o acquisto, allestimento di locali (le spese per l'acquisto di immobili sono ammissibili nel limite del 50% del valore dell'immobile);
- spese per arredamento, ristrutturazione e installazione impianti;
- spese per canoni per utenze, corrispondenza, riscaldamento, pulizie, vigilanza, ecc;
- spese per cancelleria, abbonamenti, carburanti, materiali ed attrezzature;
- spese del personale operante in via esclusiva all'estero;
- spese di viaggio e di missione del sole personale operante in via esclusiva all'estero adibito al programma;
- spese di leasing, affitto o acquisto di automezzi;
- spese per omologazione e registrazione prodotti nel paese di realizzazione del programma;

2) spese per azioni promozionali:

- spese per la formazione e addestramento personale estero;
- spese per consulenze specialistiche, entro il limite del 10% dell'intero importo del programma da agevolare;
- spese per la partecipazione a mostre e/o fiere; spese per l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, etc.;
- spese di pubblicità attraverso i mass-media e sponsorizzazione di avvenimenti sportivi, culturali ed artistici;
- spese per materiale pubblicitario;

3) spese per interventi vari. Si tratta di spese non documentabili con fattura, ammesse nella misura forfettaria del 30% della somma delle precedenti categorie di spese. In tale voce possono rientrare, a titolo di esempio, le spese relative al personale in Italia, al campionario, alla formazione a cura del personale dell'impresa richiedente.

Nel caso di un programma finalizzato al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e/o servizi da parte di un'**impresa già presente** con proprie strutture sul **mercato di destinazione**, sono finanziabili soltanto le spese promozionali e i costi di personale aggiuntivo operante in via esclusiva all'estero (non sono invece ammissibili le spese riguardanti le strutture).

Decorrenza spese

Sono ammissibili le **spese** sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda alla Simest e **non oltre 24 mesi successivi** alla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero alla data di eventuale anticipata scadenza del periodo di preammortamento.

Agevolazione

L'agevolazione consiste in un **finanziamento a tasso agevolato**, fino all'**85% del totale** delle spese preventivatee comunque di importo non superiore a quello consentito dall'applicazione del Regolamento comunitario *de minimis*.

In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 25% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi.

Tasso di interesse

Il finanziamento viene erogato ad un tasso pari al **15% del tasso riferimento** di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni. Tale tasso, in ogni caso, non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

Durata massima del finanziamento

La durata massima del finanziamento è di **6 anni**, di cui **2 anni di preammortamento** (è facoltà dell'impresa chiedere la riduzione di tali termini).

Il rimborso avviene nei 4 anni successivi al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale.

Modalità di erogazione del finanziamento

Sul finanziamento - previa motivata richiesta, da presentare entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto - può essere erogato un **anticipo**, compreso tra un **minimo del 10%** ed un **massimo del 30%** dell'importo concesso.

Qualora non sia stato deliberato l'anticipo, l'impresa deve richiedere la prima erogazione del finanziamento entro il termine di 2 mesi dalla stipula del contratto.

Le ulteriori richieste di erogazione possono essere presentate solo una volta completata la documentazione di spesa relativa all'anticipo.

L'ultima richiesta di erogazione e relativa documentazione devono essere presentate alla Simest entro il mese successivo al termine di realizzazione del programma.

Garanzie

A garanzia del rimborso del finanziamento l'impresa beneficiaria, a fronte dei singoli importi da erogare, deve prestare alla Simest una o più delle seguenti forme di garanzia:

- fideiussione bancaria;
- fideiussione assicurativa;
- pegno su titoli di Stato;
- fideiussione di Confidi appositamente convenzionati con Simest;
- fideiussione di intermediari finanziari appositamente convenzionati con Simest.

Le garanzie devono coprire il 100% del finanziamento. Per le PMI ritenute particolarmente affidabili, il comitato Simest può accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino al 60% del finanziamento.

Presentazione domande

La richiesta di finanziamento deve essere presentata a Simest, su **apposito modulo** disponibile sul sito www.simest.it, nel quale è indicata la documentazione da allegare, tra cui:

- la relazione illustrativa del programma;
- l'indicazione analitica delle singole voci di spesa previste.

Ogni singola domanda può riguardare un programma da realizzare in un solo Paese di destinazione e massimo 2 Paesi di proiezione nella stessa area geografica.

Nel caso di imprese aggregate, l'istanza deve essere presentata dalla società capofila, corredata del mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner.

Valutazione domande

La Simest registra le domande in base **ordine cronologico di arrivo**, comunicando all'impresa, entro i successivi 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento ed il numero di posizione attribuito. Copia della domanda sarà trasmessa dalla Simest al Ministero dello Sviluppo Economico per le valutazioni di competenza.

Simest valuta le richieste pervenute con riferimento:

- alla validità tecnica, finanziaria ed economica del programma, in relazione alla consistenza patrimoniale finanziaria ed organizzativa del richiedente, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte;
- alla congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi 3 esercizi, con un tetto massimo del 25%;
- ai risultati dell'analisi sulla validità economico/commerciale e promozionale del programma proposto e sulla congruità delle spese preventivate, svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- ai risultati di eventuali controlli svolti dalla Simest presso l'impresa.

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l'occasione è gradita per cordiali saluti.

STUDIO BAFUNNO